



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **21 gennaio 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si è tenuta una riunione concernente la situazione occupazionale di **ARCESE TRASPORTI SPA**, nell'ambito dell'esperimento della fase amministrativa della procedura di licenziamenti collettivi, di cui agli artt. 4 e 24 Legge 223/91.

Sono presenti:

- per la **ARCESE TRASPORTI SPA**: Federico Finzi, Cristian Monari e Giuliano Marocchi.
- Per ANITA naz.le: Claudio Collotta
- per FILT CGIL naz.le e territoriale: Valeria Mizzau e Teresa Bovino
- per FIT CISL naz.le: Giovanni Giorlando, giusta delega agli atti del Ministero
- per la UILTRASPORTI naz.le: Francesca Vespa, giusta delega agli atti del Ministero

E', altresì, presente ampia rappresentanza delle Rappresentanze Sindacali, come da foglio firma agli atti del Ministero.

PREMESSO CHE

- la Società - svolgente attività di trasporto merci su strada e, pertanto, inquadrata ai fini INPS nel "settore industria" - ha attivato, con comunicazione del 12/12/13 (prot. n. 27180 del 30/12/13), procedura di licenziamenti collettivi, dichiarando un esubero di complessivi 100 lavoratori;
- con successiva nota trasmessa in data 18/12/13 (prot. n. 27181 del 30/12/13) la Società ha comunicato il mancato raggiungimento di un accordo in sede sindacale, e, pertanto, questo Ministero, con nota del 08/01/14 (prot. n. 366), ha convocato formalmente le Parti interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro la Società ha illustrato le motivazioni che hanno reso necessario

l'avvio della procedura in oggetto, già dettagliatamente documentate nella succitata comunicazione del 12/12/13, che a tal fine si intende integralmente richiamata. Le Parti Sociali hanno rappresentato la necessità di accedere a forme di sostegno al reddito dei lavoratori volte ad evitare interventi traumatici sull'occupazione e al fine di consentire all'Azienda di poter continuare ad affrontare e contrastare la situazione di crisi in cui versa da ormai alcuni anni, anche a fronte del Piano industriale aziendale di rilancio dell'attività.. Durante tale periodo, anche grazie alla fruizione di Ammortizzatori Sociali, la Società è riuscita ad evitare un impatto traumatico ed irreversibile nei riguardi della propria forza lavoro, evitando misure definitive quali sono i licenziamenti collettivi ed è riuscita nell'intento di riduzione progressiva del numero dei lavoratori in esubero, grazie ad articolati piani di gestione degli esuberi stessi.


- In esito alla odierna riunione, le Parti hanno concordato di gestire le eccedenze occupazionali - ridottesi, a seguito del confronto, a n. 90 unità lavorative - attraverso il ricorso allo strumento della Cigs per crisi aziendale ed alla mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione, come di seguito specificato.

TUTTO CIO' PREMESSO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CRISI AZIENDALE EX ART. 1 LEGGE 223/91.

1. La Società presenterà istanza, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro, al fine della concessione dello strumento di **CIGS per crisi aziendale** ai sensi dell'art. 1 legge 223/91, per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 27/01/14 con riguardo ad un **numero massimo di n. 90 lavoratori**, come di seguito specificato.
2. In particolare sarà collocato in Cigs a zero ore a rotazione un numero massimo di **80** autisti che ruoterà su una platea complessiva di 218 unità lavorative, operanti presso le sedi aziendali collocate sull'intero territorio nazionale; un numero massimo di **5** impiegati che ruoterà su una platea complessiva di 20 unità lavorative occupate presso le unità produttive del Veneto; un numero massimo di n. **5** operai che ruoterà su una platea complessiva di 27 unità lavorative operanti presso la sede di Trento
3. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
4. Le Parti concordano, di monitorare le specifiche modalità di applicazione della Cigs attraverso incontri periodici in sede territoriale su richiesta di parte, anche per verificare l'uso effettivo dell'ammortizzatore sociale, sulla base del criterio delle esigenze organizzative e produttive aziendali e su quello della equa distribuzione dello stesso tra tutti i lavoratori coinvolti.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo
6. Quale **Piano di gestione degli esuberi**, l'Azienda si impegna a verificare presso altre Società del Gruppo o altre aziende del settore la possibilità di ricollocazione dei lavoratori



interessati dalla Cigs. La società si impegna, altresì, a riassorbire almeno una parte dei lavoratori collocati in Cassa, in caso di una ripresa della propria attività. Le Parti concordano, inoltre, di far ricorso alla mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione come di seguito specificato.


B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

Le Parti convengono, al fine di favorire l'esodo non traumatico del personale, che la Società potrà collocare in mobilità i lavoratori posti in Cigs, nel numero massimo di n. 100 unità, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento. A tal fine, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 26/01/15

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/91, nonché la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00 finalizzata alla concessione della Cigs per crisi aziendale

Letto, confermato e sottoscritto.


ARCESE TRASPORTI SPA



FILT CGIL

FILT CISL

UILTRASPORTI UIL


LE RSU


IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

